

VENDITE SOTTOCOSTO

Oggetto

Le vendite sottocosto sono una vendita effettuata al pubblico di uno o più prodotti ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta del valore aggiunto o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati.

La vendita sottocosto:

- deve essere comunicata al Comune dove è ubicato l'esercizio almeno 10 gg. prima dell'inizio;
- può essere effettuata solo 3 volte nel corso dell'anno;
- non può essere effettuata se non è decorso almeno un periodo pari a 20 gg. salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno (solare).

ogni vendita non può avere durata superiore a 10 gg. (ai fini del computo del numero dei gg sono da escludersi i giorni di chiusura dell'esercizio commerciale: festività, domeniche e mezza giornata di chiusura infrasettimanale).

il numero delle referenze oggetto di ogni vendita non può essere superiore a 50.

Non sono soggette alla disciplina del decreto le vendite scontate non riferibili a singole referenze, ma praticate sugli acquisti effettuati dal consumatore (es. sconti stabiliti in relazione all'ammontare dello scontrino).

Requisiti

La disciplina sul sottocosto si applica a tutti gli esercenti che effettuano vendite al pubblico, tranne gli esercenti il commercio su aree pubbliche

E' vietata la vendita sottocosto da parte di un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 50% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza. (D.Lgs 114/98).

Le disposizioni del D.P.R. 218/2001 non si applicano alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare.

E' comunque consentita la vendita sottocosto (senza comunicazione preventiva al Comune) nei seguenti casi:

1. prodotti alimentari freschi e deperibili (ossia quelli che risultano trovarsi nello stato precedente a quello nel quale si determinano rischi di deteriorabilità);
2. prodotti alimentari quando manchino meno di 3 gg. alla data di scadenza o meno di 15 gg. alla data del termine minimo di

conservazione;

3. prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
4. prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
5. prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

Nonché in caso:

1. di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale;
2. della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale;
3. di apertura di un nuovo esercizio commerciale;
4. di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione (rimanenze di magazzino);
5. di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.

Modalità di richiesta

Nella comunicazione inviata al Comune dovrà essere indicata:

- data di inizio della citata vendita;
- durata;
- numero delle referenze oggetto delle vendite sottocosto;
- quante volte detta tipologia di vendita sia stata effettuata nel corso dell'anno di riferimento e, se è già stata effettuata una vendita sottocosto, il tempo di decorrenza dall'ultimazione della medesima; nel caso di referenze confezionate, il prodotto oggetto della vendita sottocosto individuabile in relazione alla marca, alla tipologia e alla quantità dello stesso (es. marca di pasta alimentare - spaghetti - mezzo chilogrammo);

in caso di referenze preincartate o sfuse il prodotto deve essere individuabile in relazione alla tipologia e quantità del medesimo.

Nel caso in cui l'iniziativa riguardi più esercizi commerciali di una stessa catena, quest'ultima può presentare una sola comunicazione in nome di tutte le imprese commerciali ubicate nel territorio comunale e partecipanti all'iniziativa.

Annotazioni	<p>Obbligo di informazione Tutti gli esercenti che effettuino la vendita sottocosto (anche coloro che possono farla comunque) devono garantire al consumatore un'informazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ogni referenza (è sufficiente indicare il quantitativo minimo disponibile) e del periodo temporale della vendita. Devono inoltre essere rese note le circostanze che determinano la vendita (deperibilità, innovazioni tecnologiche, ecc.)</p> <p>L'esercente è obbligato a rendere pubblica immediatamente l'impossibilità a rispettare per l'intero periodo preannunciato le condizioni di offerta pubblicizzate (es. pubblicizzazione, in maniera ben visibile, all'esterno ed all'interno dell'esercizio commerciale dei prodotti esauriti).</p> <p>I prodotti offerti in vendita sottocosto devono essere posti all'interno dell'esercizio commerciale in modo che sia consentita al consumatore la inequivocabile identificazione dei medesimi</p> <p>Sanzioni Sono previste sanzioni da € 516,00 a € 3.098,00 ai sensi del D. Lgs 114/1998. Nel caso di violazioni alle disposizioni che disciplinano la vendita sottocosto, la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per 2 volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta (quindi qualora la medesima violazione sia stata commessa per 2 volte nello stesso anno, in diversi punti di vendita appartenenti al medesimo gruppo commerciale, non si realizza la recidiva).</p>
Costo	Nessuno
Termine di conclusione del procedimento	Immediato
Legge di riferimento	D.P.R. 218/2001 D.Lgs. 114/1998
	Data ultima modifica: 11/06/2002 Settore: AMMINISTRATIVO GENERALE Responsabile: SCARZANI FRANCESCO Responsabile Procedimento: SCARZANI FRANCESCO Ufficio: ATTIVITA' PRODUTTIVE Orari Ufficio: Dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 13.00